

Sent.
829/A



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

La dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice Unico del Lavoro, all'odierna udienza, ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. , la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3811\2013 del R.G. Lavoro

TRA

~~MORICOLINO ANTONIO~~ ~~MORICOLINO ANTONIO~~ rapp. e dif. dagli avv. ROBERTO e ANGELO CENTOLA e GIANLUCA LEMMO

RICORRENTE

~~AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO~~ in persona del l.r.p.t. rapp. e dif. dall' avv. ROSA MAIELLO

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 20.11.2013, le parti ricorrenti in epigrafe indicate, adivano questo GDL formulando le seguenti conclusioni:

"Condannare, in favore dei ricorrenti, previo annullamento e/o disapplicazione di ogni atto dell'Ente se ed in quanto lesivo dei diritti dei ricorrenti, l'Azienda al pagamento della indennità di esclusività prevista dagli artt.5 e 12 CCNL 8.06.2000 Area Dirigenza Medica e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto la somma complessiva di € 28.964,57 oltre interessi e svalutazione come innanzi dettagliate per ciascun ricorrente e/o comunque a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche a titolo di danno, anche a seguito di CTU;

- Condannare l'Azienda convenuta al pagamento delle dette spese, diritti ed onorari per il presente giudizio, con attribuzione.

In via gradata.

Si chiede all'On.le Giudice adito, alla luce della non manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità delle norme di cui all'art.9, comma 21 del D.L.78/2010 convertito in L.30.07.2010 n.22 in relazione agli artt.3,36 e 97 della Costituzione e tenuto conto dei principi di cui agli artt.15 quater, comma 5 D.Lgs.502/1992 smi e 2 e 45 del D.Lgs.165/2011; nonché alla rilevanza della risoluzione ai fini del presente giudizio, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art.9, comma 1 D.Lgs.78/2010 conv.in Legge 30.07.2010 n.22."

Si costituiva l'ente convenuto eccependo l'infondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto delle avverse domande.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.

1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio: [...] l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore;>>; fascia superiore che rispetto al dirigente che abbia superato i 5 anni di anzianità ed abbia conseguito positiva valutazione e ciò a prescindere, ai sensi dell'art. 28, co. 2, CCNL 3.11.2005, dall'effettivo affidamento di incarichi ex art. 27, lett. b) o c), CCNL 8/6/2000 -corrisponde, in base all'art. 5, CCNL dirigenza medica parte economica biennio 2000/2001, a quella denominata <<Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni>>.

La questione è quindi se su detta componente retributiva incida, o meno, il blocco stipendiale, con riferimento al periodo 2010-2014 (art. 1, co. 1 lett. a, DPR 122/2013), di cui all'art. 9, co. 1 del d.l. n. 78 del 2010; norma questa sulla cui compatibilità con la carta Costituzionale già si è positivamente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015 che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (art. 9 commi 1, 2 bis, 17 primo periodo e 21 ultimo periodo d.l. n. 78 del 2010), nonché della legge di stabilità 2014, concernenti la limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, del trattamento accessorio, degli effetti economici delle progressioni di carriera nonché la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014, in riferimento agli art. 2, 3 comma 1, 36 comma 1, 39 comma 1 e 53 commi 1 e 2 Cost.

Ebbene, deve ritenersi che il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività non possa rientrare nell'ambito del blocco stipendiale di cui all'art. 9, DL 78/2010 in quanto si tratta di un emolumento che compensa lo specifico incarico che l'Amministrazione è -per quanto sopra detto -obbligata ad attribuire, all'esito del positivo superamento di procedura valutativa, al compimento del quinto anno.

L'indennità di cui si discute rientra quindi, doppiamente, nell'ambito dell'espressa deroga al blocco stipendiale contemplata dall'art. 9, DL 78/2010; tale norma, al suo primo comma, facendo espressamente salvi <<gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno>>. E se è vero che l'esclusività, fonte di una maggiorazione retributiva, costituisce un evento ordinario nella dinamica del rapporto di lavoro, altrettanto non può essere detto, con riferimento alla <<dinamica retributiva>>, rispetto al positivo superamento, da parte dei dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, della valutazione affidata al Collegio tecnico di cui all'art. 26, co. 2, CCNL 3.11.2005 Dirigenza Area IV. Ciò in considerazione del fatto che l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore certamente attinente alla dinamica retributiva non consegue al mero decorso del tempo bensì al fatto, evidentemente incerto, del superamento di una valutazione; ciò consentendo quindi di qualificare la detta attribuzione quale effetto derivante da un evento straordinario della dinamica retributiva (ove per dinamica retributiva deve necessariamente intendersi, in ambito di pubblico impiego, una progressione stipendiale in qualche modo prevista da una norma o da un contratto; e per dinamica retributiva di carattere straordinario una progressione stipendiale in qualche modo prevista da una norma o da un contratto e, tuttavia, come nel caso che ci occupa, non automatica).




Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento delle domande azionate.

Ne consegue la condanna della parte convenuta al pagamento della indennità di esclusività prevista dagli artt.5 e 12 CCNL 8.06.2000 Area Dirigenza Medica e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dal 2.4.2012 in favore di ~~GIANNINO ANTONIO~~ e dal 10.7.2011 in favore di ~~MORANTE ARISTIDE~~, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo.
Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, nella intestata composizione monocratica ogni contraria istanza, deduzione e domanda respinta, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della indennità di esclusività prevista dagli artt.5 e 12 CCNL 8.06.2000 Area Dirigenza Medica e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dal 2.4.2012 in favore di ~~GIANNINO ANTONIO~~ e 10.7.2011 in favore di ~~MORANTE ARISTIDE~~ in oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo;
 - condanna la parte resistente al pagamento in favore delle controparte delle spese di lite che liquida in euro 2800,00 oltre accessori di legge con attribuzione.
- Si riserva termine di gg 60 per il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c.
Così deciso in Avellino, il 5.12.2017

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

TRIBUNALE DI AVELLINO
Depositato in cancelleria oggi
14-03-2018
Avellino, Il
Il Cancelliere
Dott.ssa Alba Carmen Cianci

